



## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

(nominato con deliberazione di Giunta Regionale n.1507 del 04/09/2018)

**OGGETTO: Revoca delibera del D.G. n. 10 dell'11/03/2015 e contestuale esecuzione Sentenza n. 800/2019 emessa dalla Corte d'Appello di Lecce – sez. Lavoro. Giudizio dott.ssa PERRINI Emilia c/ ASL . (PERS.)**

### **IL DIRETTORE GENERALE**

sulla base della seguente proposta predisposta dal Dirigente apicale della struttura proponente che ne attesta la regolarità della istruttoria ed il rispetto della legalità

#### **“PREMESSO:**

**CHE** con sentenza n. 2493/2014 il Tribunale di Taranto, sez. Lavoro, si pronunciava sul ricorso promosso dalla dott.ssa Perrini Emilia, che con ricorso depositato l'11/11/2011 chiedeva, previo accertamento dell'illegittimità dell'apposizione del termine ai contratti a tempo determinato, di accertare e dichiarare in via principale il proprio diritto alla conversione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato sin dalla stipula del primo contratto a tempo determinato, con condanna della convenuta ASL TA – previa declaratoria dell'intimato licenziamento – alla sua reintegrazione nel proprio posto di lavoro come dirigente farmacista, al pagamento delle consequenziali indennità risarcitorie e al pagamento delle differenze retributive maturate o al risarcimento del danno da perdita di chances;

**CHE** avverso tale sentenza la dott.ssa Perrini Emilia proponeva appello dinanzi la Corte d'Appello di Lecce, sez. distaccata di Taranto, che con sentenza n. 54/2015, così si pronunciava:

- accoglieva l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarava l'illegittimità della risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato tra parte ricorrente e ASL TA in data 1/7/2009;
- condannava l'Azienda all'immediata reintegrazione dell'appellante nel posto in precedenza occupato e con le mansioni in precedenza espletate; condannava inoltre l'ASL TA a corrispondere all'appellante il pagamento di cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita a titolo di risarcimento del danno;

**CHE** con delibera del D.G. n. 10 dell'11/3/2015 si dava esecuzione alla sentenza n. 54/2015 impegnando la spesa di € 17.543,60 – importo mai corrisposto alla dott.ssa Perrini Emilia;

**CHE** con sentenza n. 10841/2017 , la Corte di Cassazione sez. Civile, pronunciandosi sul ricorso proposto dall'ASL avverso la sentenza n. 54/2015 così provvedeva:

1. accoglieva il ricorso promosso dall'ASL TA alla Suprema Corte, cassava la sentenza impugnata e rinviava, anche per le spese legali, alla Corte d'Appello di Lecce in diversa composizione;

**CHE** con sentenza n. 800/2019, la Corte d'Appello di Lecce, pronunciandosi definitivamente, in sede di rinvio disposto dalla Suprema Corte con sentenza n. 10841/2017 sull'appello proposto dalla dott.ssa Perrini Emilia:

- dichiarava l'illegittimità dei termini apposti sui contratti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra Perrini Emilia e l'ASL TA, condannando quest'ultima al pagamento di indennità omnicomprensiva commisurata ex art. 32 comma 5 L. n. 183/2010, a sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori;
- confermava nel resto l'impugnata sentenza;

**VISTA** la nota prot. n. 0155187 del 12/9/2019, con la quale la Struttura Burocratico Legale, invitava questa Area a dare esecuzione a quanto stabilito dalla Corte d'appello di Lecce, e comunicava inoltre di dover proporre ricorso in Cassazione;

**RITENUTO** di dover dare esecuzione alla sentenza in oggetto, senza che ciò costituisca acquiescenza, limitatamente alla liquidazione del risarcimento del danno nella misura, quantificata dal Giudice, di sei mensilità dell'ultima retribuzione mensile globale di fatto, pari a complessivi € **20.912,46** oltre accessori;

#### **DELIBERA**

per tutti i motivi esposti in narrativa e che qui s'intendono richiamati per formarne parte integrante e sostanziale:

- 1) di dare esecuzione alla sentenza n.800/2019 emessa dalla Corte d'Appello di Lecce, e liquidare, in favore della dott.ssa Perrini Emilia l'importo complessivo di € **20.912,46** per sorte capitale a titolo di risarcimento danno;
  - 2) di approvare il prospetto allegato n. 1 che si riporta quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  - 3) di registrare la spesa complessiva di € **21.154,30** con le seguenti modalità:
    - € **20.912,46** per sorte capitale sul Fondo rischi per contenzioso personale dipendente - codice 230.120.0011001;
    - € **241,84** per interessi anni precedenti sul Fondo interessi di mora – codice 230.100.0012501;
- 
- 1) di revocare la delibera del D.G. n. 10 dell'11/03/2015;
  - 2) di notificare il presente atto, al legale rappresentante avv. Massimiliano Del Vecchio, nonché alla Struttura Burocratica Legale, a cura di quest'Area;
  - 3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

*Il numero di registro e la data del presente provvedimento nonché i soggetti firmatari sono indicati nel frontespizio che, pertanto, deve essere stampato o registrato in uno con questo documento.*